PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "Modifica al Regolamento imposta provinciale di trascrizione (IPT) approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47/16 e modificato con successiva Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 71/23".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 141 del 21.07.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Modifica al Regolamento imposta provinciale di trascrizione (IPT) approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47/16 e modificato con successiva Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 71/23";

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto:

l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista a Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

Visto:

il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli articoli 17 e 18 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, relativi al funzionamento e alle attribuzioni del Consiglio metropolitano, e l'art. 49 comma 2 secondo cui "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante “Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028”;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 13 maggio 2026 recante “Rendiconto della Gestione 2025 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 13 maggio 2026 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 ed Elenco annuale 2026 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare della Città metropolitana di Roma Capitale in tema di entrate, anche tributarie;

Considerato:

che l'art 6 del Regolamento imposta provinciale di trascrizione (IPT) disciplina le esenzioni e le riduzioni relative all'IPT;

che il terzo comma dell'art. 6 del citato Regolamento stabilisce che "Si applicano all’Imposta Provinciale di Trascrizione le riduzioni espressamente previste dalla legge" lasciando quindi un margine aperto di inclusione di specifiche agevolazioni non espressamente trattate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo;

Visto:

l'art. 63 comma 1 della L. 342 del 1 novembre 2000 secondo cui: "Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato";

l'art. 63 comma 4 della L. 342 del 1 novembre 2000 secondo cui: "I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli";

Preso atto che l'art. 63 della L. 342/2000 prevede l'esclusione della riduzione di importo IPT dei veicoli e motoveicoli solo per uso professionale, non considerando la natura del soggetto che richiede la trascrizione, e, pertanto, anche le persone giuridiche e le imprese possono avvalersi della previsione del comma 4";

Ritenuto opportuno ai fini interpretativi della norma, fornire uno strumento utile ad Aci e agli interessati, al fine di evitare contenziosi e mancati introiti dovuti, inserendo nel testo regolamentare l'art. 6 bis rubricato "Art. 6 bis – Presunzione qualificata di uso professionale ai fini dell'agevolazione IPT;

Ritenuto necessario introdurre l'art. 6 bis, così formulato:

"Art. 6 bis – Presunzione qualificata di uso professionale ai fini dell'agevolazione IPT

1) L'agevolazione relativa all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per i veicoli di interesse storico e collezionistico è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui sia dimostrata in modo certo ed inequivoco la destinazione non professionale del veicolo.

2) Costituisce presunzione qualificata di uso professionale, ostativa al riconoscimento dell'agevolazione, la titolarità di partita IVA attiva in capo all'intestatario del veicolo, qualora ricorra almeno uno dei seguenti elementi:

 a) riconducibilità del veicolo, per tipologia o caratteristiche, all'attività economica esercitata;

 b) anche potenziale deducibilità fiscale dei costi relativi al veicolo;

 c) intestazione del veicolo nell'ambito di beni relativi all'impresa o all'attività professionale;

 d) disponibilità del veicolo presso la sede dell'attività o comunque utilizzo anche occasionale in ambito lavorativo;

 e) iscrizione del soggetto intestatario in registri o albi professionali compatibili con l'utilizzo del veicolo.

3) Nei casi di cui al comma 2, l'agevolazione è negata salvo che l'interessato fornisca prova rigorosa e documentale dell'assenza totale di utilizzo professionale del veicolo, mediante:

 a) dichiarazione sostitutiva rafforzata ai sensi della normativa vigente;

 b) documentazione attestante la mancata deduzione fiscale del bene;

 c) elementi oggettivi idonei a dimostrare la destinazione esclusivamente personale, collezionistica o espositiva.

4) La prova contraria non può ritenersi sufficiente ove sussistano elementi di utilizzo del veicolo nell'ambito dell'attività economica, prevalendo in tal caso la qualificazione del bene come strumentale o comunque connesso all'esercizio dell'impresa o della professione;

5) Resta fermo che la titolarità di partita IVA, pur non costituendo elemento esclusivo, assume valore presuntivo prevalente nella valutazione della destinazione d'uso del veicolo, in quanto indice qualificato di inserimento del bene nel circuito dell'attività economica";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 18.07.2026;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 00/00/2026 dalla Commissione Consiliare ……:

Individuato il responsabile del procedimento nella persona del Ragioniere Generale dott. Emiliano Di Filippo, il quale dichiara, ai sensi della legge n. 241/1990, della legge 190/2012 e del vigente "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.)." – Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 "Entrate, finanza, investimenti e gestione del debito" del Dipartimento X "Ragioneria Generale" Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore del Dipartimento X "Ragioneria Generale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare la modifica al Regolamento imposta provinciale di trascrizione, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47/16, introducendo l'art. 6 bis nel testo regolamentare, dopo l'art. 6, di seguito riportato:

"Art. 6 bis – Presunzione qualificata di uso professionale ai fini dell'agevolazione IPT

1. L'agevolazione relativa all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per i veicoli di interesse storico e collezionistico è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui sia dimostrata in modo certo ed inequivoco la destinazione non professionale del veicolo.

2. Costituisce presunzione qualificata di uso professionale, ostativa al riconoscimento dell'agevolazione, la titolarità di partita IVA attiva in capo all'intestatario del veicolo, qualora ricorra almeno uno dei seguenti elementi:

 a. riconducibilità del veicolo, per tipologia o caratteristiche, all'attività economica esercitata;

 b. anche potenziale deducibilità fiscale dei costi relativi al veicolo;

 c. intestazione del veicolo nell'ambito di beni relativi all'impresa o all'attività professionale;

 d. disponibilità del veicolo presso la sede dell'attività o comunque utilizzo anche occasionale in ambito lavorativo;

 e. iscrizione del soggetto intestatario in registri o albi professionali compatibili con l'utilizzo del veicolo.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'agevolazione è negata salvo che l'interessato fornisca prova rigorosa e documentale dell'assenza totale di utilizzo professionale del veicolo, mediante:

 a. dichiarazione sostitutiva rafforzata ai sensi della normativa vigente;

 b. documentazione attestante la mancata deduzione fiscale del bene;

 c. elementi oggettivi idonei a dimostrare la destinazione esclusivamente personale, collezionistica o espositiva.

4. La prova contraria non può ritenersi sufficiente ove sussistano elementi di utilizzo del veicolo nell'ambito dell'attività economica, prevalendo in tal caso la qualificazione del bene come strumentale o comunque connesso all'esercizio dell'impresa o della professione;

5. Resta fermo che la titolarità di partita IVA, pur non costituendo elemento esclusivo, assume valore presuntivo prevalente nella valutazione della destinazione d'uso del veicolo, in quanto indice qualificato di inserimento del bene nel circuito dell'attività economica".

2) di dare atto che l'allegato Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione;

3) di conferire espresso atto di indirizzo agli Uffici competenti affinché adottino gli atti gestionali finalizzati all'attuazione del Regolamento di cui al precedente punto 1.